data di repertorio 19/04/2018

MIBACT – MU – CAP
REP. CONVENZIONI ITALIA
DEL 19.04.2018 N° 6

ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

tra

Borsa Italiana S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6, società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A., partita IVA n. 12066470159, nella persona della Dott.ssa Valentina Sidoti, munita dei necessari poteri (di seguito "**Borsa Italiana**");

e

Museo e Real Bosco di Capodimonte con sede in Napoli, Via Miano 2, nella persona del suo Direttore Generale, Dott. Sylvain Jean Jacques Bellenger;

e

Borsa Italiana, il Museo e Real Bosco di Capodimonte di seguito sono definite singolarmente la "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**".

Visto

Il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (di seguito, il "**Codice Beni Culturali**"), in particolare all'art. 6, 106, 107, 108, 111, 112 e la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, all' art. 1 co.1bis e art. 11;

Considerato che

- la valorizzazione, intesa quale miglioramento delle condizioni di tutela, fruizione e visibilità dei beni culturali, è realizzata, *inter alia*, tramite l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle "*attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura*", come previsto ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice Beni Culturali e che tale attività rappresenta un obbligo istituzionale di tipo generale, programmatico e costante, come viene ribadito dagli art. 112 commi 1 e 6 del Codice Beni Culturali;
- la valorizzazione si persegue anche tramite forme di collaborazione con i privati in attuazione del principio fondamentale indicato dall'art. 6 comma 3 del Codice Beni Culturali, ai sensi del quale è previsto che "*La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale*";
- ai sensi dell'art. 112 comma 9 del Codice Beni Culturali è possibile organizzare "*servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione dei beni culturali*";
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014, alcuni musei italiani sono stati dotati di autonomia speciale e la loro organizzazione e funzionamento sono stati rimessi alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 81024 del 23 dicembre 2014;
- il Museo e Real Bosco di Capodimonte rientra nell'ambito della sopracitata categoria di musei;

Premesso che

a) il Museo e Real Bosco di Capodimonte riscontra l'utilità e l'efficacia della realizzazione di eventi espositivi ed interventi di valorizzazione in uno scenario di sviluppo degli aspetti comunicativi,

relazionali e dei contesti di visibilità a favore dell'immagine e dell'attrattività del Museo e Real Bosco di Capodimonte in rapporto a nuovi potenziali partner e *stakeholders*;

b) il Museo e Real Bosco di Capodimonte si pone l'obiettivo di promuovere l'attrattività nazionale e internazionale delle proprie collezioni, sviluppare la loro visibilità e valorizzare il proprio patrimonio artistico sia attraendo nuovi flussi di fruitori che attraendo nuove risorse di finanziamento per focalizzare e meglio organizzare le risorse necessarie a tale scopo;

c) Borsa Italiana è una società sottoposta ad una disciplina speciale volta a tutelare interessi di carattere generale (Delibera Consob n°11091 del 12 dicembre 1997; Testo Unico della Finanza, art. 64, comma primo, lettera c); D. Lgs. 415/1996, art. 56);

d) Borsa Italiana ha interesse a supportare iniziative volte a promuovere il patrimonio artistico e culturale italiano, anche con lo scopo di valorizzare l'identità del *Made in Italy* nei confronti della comunità finanziaria sensibilizzando la stessa al tema dell'arte e, più in generale, attrarre l'interesse di investitori internazionali verso l'Italia;

e) Borsa Italiana sta sviluppando il progetto "*Rivelazioni – Finance For fine Arts*" al fine di promuovere progetti di restauro e valorizzare i beni culturali, anche mediante il sostegno di persone fisiche e/o giuridiche terze (di seguito, "**Rivelazioni**"); in particolare, Rivelazioni prevede che i Donatori "adottino" virtualmente una delle opere facenti parte del progetto, offrendo un contributo di sostegno a scopo di mecenatismo, e abbiano il diritto di associare il proprio *brand* all'opera per la quale contribuiscono alla valorizzazione;

f) nell'ambito di Rivelazioni di cui al precedente paragrafo a), Borsa Italiana intende promuovere e valorizzare le opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte, come dettagliatamente descritte ai sensi dell'Allegato A (di seguito, le "**Opere**"), secondo gli importi dei contributi al restauro concordati tra le Parti e dettagliatamente descritti per ciascuna Opera ai sensi del medesimo Allegato A (di seguito, il "**Progetto**");

g) coerentemente con le finalità di cui al precedente paragrafo d) che precede, l'utilizzo da parte di Borsa Italiana delle Opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte non sarà finalizzato ad un "uso individuale" delle stesse, ma ad un utilizzo concordato tra le Parti sorretto da rilevanti finalità pubbliche, culturali e sociali, di valorizzazione del patrimonio artistico statale presso la comunità finanziaria e massmediale;

h) Palazzo Mezzanotte, sede storica di Borsa Italiana, è anche sede del centro congressuale gestito dalla società Bit Market Services S.p.A., facente parte del Gruppo London Stock Exchange a cui anche Borsa Italiana appartiene (di seguito, "**BIMS**") in forza di regolare titolo abilitativo. Tali spazi congressuali comprendono la gallery di Borsa Italiana (di seguito, "BIG") appositamente realizzata ed in possesso di tutti i requisiti tecnico-abilitativi inerenti le specifiche esigenze espositive di cui al presente accordo; in BIG potranno essere ospitate le Opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

i) le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, concordano nel ritenere che lo sviluppo, la valorizzazione, la conservazione e promozione del patrimonio artistico e culturale è uno strumento essenziale allo sviluppo economico e culturale del paese;

j) Borsa Italiana e il Museo e Real Bosco di Capodimonte sono istituzioni cruciali per lo sviluppo e la cooperazione nel mondo culturale e, più in generale, italiano. Tale compatibilità dei fini istituzionali propri di ciascuna delle Parti fa sì che dalla condivisione degli obiettivi possano derivare effetti sinergici.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente accordo (di seguito, l'"**Accordo**").

Articolo 1 Oggetto dell'Accordo

Le Parti con la stipula del presente Accordo, di cui le premesse e gli allegati fanno parte integrante, intendono avviare una collaborazione finalizzata alla promozione e valorizzazione delle Opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte, dettagliatamente descritte ai sensi dell'Allegato A, attraverso iniziative congiunte e coordinate. La finalità fondamentale perseguita corrisponde alla soddisfazione dell'interesse pubblico alla valorizzazione delle Opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte sia in rapporto alle utenze dei fruitori della stessa, da attrarre, sviluppare e fidelizzare, che in relazione ai contesti e agli scenari socioeconomici, per lo sviluppo di un circolo virtuoso di reperimento delle risorse di sviluppo. Queste finalità possono essere perseguite dalle Parti tramite molteplici e concordate iniziative quali la promozione della conoscenza delle Opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte, la promozione della loro visibilità tramite interventi di comunicazione, eventi, progetti e mostre ideate e coordinate dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e realizzate in stretta collaborazione e coordinamento con Borsa Italiana, nonché la crescita dell'attenzione scientifica e culturale sul Museo e Real Bosco di Capodimonte tramite convegni, conferenze, momenti di studio e di discussione dall'elevato profilo anche internazionale che verranno concordate tra le Parti.

Articolo 2 Ruolo di Borsa Italiana

Borsa Italiana per l'attuazione del presente Accordo:

(i) opererà al fine di individuare soluzioni innovative per la valorizzazione, sia culturale che economica, delle Opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte presso la comunità finanziaria, oltre che intervenire per sviluppare la sensibilizzazione e consolidare il consenso in merito all'arte, alla cultura presso gli *stakeholders* della comunità finanziaria, anche approfondendo la fattibilità e la implementazione di forme di collaborazione fra pubblico e privato;

(ii) collaborerà con il Museo e Real Bosco di Capodimonte supportando e facilitando la realizzazione di mostre dall'alto profilo culturale presso Palazzo Mezzanotte al fine di valorizzare le Opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Borsa Italiana permetterà la fruizione di queste rilevanti esposizioni artistiche sia alla comunità finanziaria che al pubblico secondo modalità e forme che saranno di volta in volta concertate con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, salva la considerazione delle esigenze di sicurezza proprie di Palazzo Mezzanotte quale obiettivo sensibile, e promuoverà la comunicazione di questi eventi quali appuntamenti significativi. In caso di eventi espositivi speciali di apprezzabile durata potrà essere organizzata da Borsa Italiana una bigliettazione di accesso finalizzata alla copertura, almeno parziale, dei costi vivi sostenuti da Borsa Italiana per la realizzazione degli eventi;

(iii) garantirà l'integrità e la sicurezza delle Opere alla stessa concesse in prestito temporaneo dal Museo e Real Bosco di Capodimonte ai sensi del successivo art. 3, osservando scrupolosamente le previe prescrizioni di tutela impartite dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e secondo gli *standard* di sicurezza da essa definiti. Il prestito delle Opere sarà preceduto dalla stipula di una assicurazione *all risk* "*da chiodo a chiodo*". Le assicurazioni possono essere offerte quali sponsorizzazioni tecniche e in ogni caso dovranno essere stipulate con aziende di alto profilo e specializzate nel settore. I trasporti parimenti dovranno essere realizzati da aziende specializzate in trasporti di arte antica, previa informazione al Museo e Real Bosco di Capodimonte.

(iv) indicherà il soggetto responsabile degli spazi e della ricezione delle Opere e i relativi referenti e verrà redatto usuale verbale congiunto di consegna e ricevimento delle Opere oggetto degli eventi espositivi;

(v) segnalerà e farà conoscere presso i propri *partner*, soci e clienti di riferimento, facenti parte della comunità finanziaria, gli eventi istituzionali più importanti organizzati dal Museo e Real

Bosco di Capodimonte nonché gli annunci e inviti pubblici più significativi per la valorizzazione promossi dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e comunicati sul proprio sito *web* istituzionale per evidenziare le pubbliche esigenze di sviluppo e per sollecitare interventi a favore della valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte, in una logica di trasparente supporto e sostegno;

(vi) promuoverà e realizzerà, presso gli spazi Museo e Real Bosco di Capodimonte e presso Palazzo Mezzanotte, eventi di comunicazione da concordarsi durante l'anno, anche oltre l'orario di apertura al pubblico, dedicati al mondo della finanza e nella finalità congiunta di contribuire ad aumentare la visibilità del Museo e Real Bosco di Capodimonte in relazione alla *community* finanziaria.

Articolo 3 Ruolo del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte per l'attuazione del presente Accordo:

(i) accorderà ai donatori di contributi al restauro, come individuati ai sensi dell'Allegato A, per la valorizzazione delle Opere (di seguito, i "**Donatori**") i *benefits* descritti ai sensi dell'allegato B (di seguito, i "**Benefits**");

(ii) concederà in prestito temporaneo a Borsa Italiana, secondo modalità organizzative e tempistiche da concordare di volta in volta, le Opere, curandone la relativa procedura autorizzatoria presso la competente Direzione Generale del Ministero Beni Culturali. Questi prestiti sono finalizzati alla realizzazione di esposizioni artistiche dall'elevato profilo culturale presso Palazzo Mezzanotte, da realizzare congiuntamente con Borsa Italiana, e alla realizzazione di speciali occasioni culturali di alto interesse e di richiamo per la comunità finanziaria nazionale e internazionale. Si tratta di eventi e appuntamenti espositivi che saranno realizzati secondo progetti scientifici curati dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il fine di coniugare un elevato livello culturale ad esigenze di sviluppo dell'attrattività del patrimonio artistico stesso presso la comunità finanziaria e massmediale;

(iii) concorderà con Borsa Italiana la possibilità di realizzare, presso i propri spazi, apposite iniziative nell'ambito delle quali sia possibile presentare e promuovere il presente Accordo. Ciò, compatibilmente con le necessità istituzionali e le esigenze organizzative del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Tali iniziative rappresenterebbero forme di attuazione del presente Accordo e occasioni di comunicazione istituzionale da parte del Museo e Real Bosco di Capodimonte realizzate in sinergia con Borsa Italiana e con i suoi *partner* quali mecenati/*partner* culturali e promozionali e, quindi, non è previsto un canone di concessione per la loro realizzazione, quando interessano gli spazi del Museo e Real Bosco di Capodimonte, salvi gli oneri e i costi derivanti dall'applicazione di unità di vigilanza e di controllo oltre l'orario di apertura al pubblico, che restano a carico del soggetto che curerà l'organizzazione esecutiva degli eventi,

(iv) concorderà e definirà l'utilizzo gratuito che può essere concesso a Borsa Italiana delle immagini delle Opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte che possono essere utilizzate al fine di sviluppare la comunicazione del presente Accordo e delle sue fasi di realizzazione nel perseguimento dei suoi obbiettivi di interesse generale, salvo il rispetto della visibilità del *copyright* pubblico;

(v) riserverà sul proprio sito *internet* uno spazio per la promozione del presente Accordo contenente anche il *link* al sito di Borsa Italiana e, in generale, promuoverà – nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 6 - la conoscenza presso il pubblico dell'esistenza dello stesso nonché dei singoli eventi che verranno realizzati in funzione dello stesso.

Articolo 4 Tavolo di coordinamento per l'attuazione

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti convengono di istituire un apposito tavolo di coordinamento allo scopo di affrontare le questioni ritenute rilevanti e meritevoli di analisi congiunta nonché individuare le modalità per dare attuazione all'intesa raggiunta (di seguito, il "**Tavolo di Coordinamento**"). Il Tavolo di Coordinamento si riunisce previa convocazione di una delle Parti al verificarsi di esigenze sulle quali si renda necessaria idonea consultazione e discussione tra le Parti coinvolte. I referenti nominati dalle Parti al presente articolo 5, dovranno partecipare ai lavori del Tavolo di Coordinamento di cui al presente articolo su base continuativa. Per l'approfondimento di specifici temi ai lavori del Tavolo di Coordinamento potranno essere invitati autorevoli soggetti esterni indicati dalle Parti. Borsa Italiana per l'attuazione e la gestione del presente Accordo può agire tramite propri *partner* o soggetti strumentali o controllati o collegati, previamente comunicati, tra cui BIMS.
I componenti del Tavolo di coordinamento sono:

per Museo e Real Bosco di Capodimonte, il dott. Giovanni Lombardi e dott. Fabrizio Pascucci;

per Borsa Italiana, la dott.ssa Valentina Sidoti, la dott.ssa Fabrizia Staiano e il dott. Andrea Monzani;
per casi speciali che richiedono la creazione di un Comitato Scientifico (mostre, progetti culturali, ecc) è previsto il coinvolgimento scientifico della dott.ssa Linda Martino Capo Curatore.

Articolo 5 Promozione e immagine

Le Parti in esecuzione del presente Accordo si impegnano a promuovere presso il pubblico e presso i propri *partner* interlocutori, anche in occasione delle manifestazioni pubbliche e seminariali da ciascuna organizzate, gli scopi sottesi alla stipula dello stesso. Le Parti si impegnano, inoltre, a concordare anticipatamente per iscritto annunci, comunicati o altre comunicazioni a terzi che abbiano ad oggetto o si riferiscano direttamente o indirettamente al presente Accordo o agli obblighi in esso contenuti. Con riguardo all'attività di comunicazione, comunque realizzata, resta inteso che i marchi e i loghi di ciascuna Parte rimangono di esclusiva proprietà della Parte stessa e non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della Parte cui si riferiscono e, in ogni caso, potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle iniziative connesse al presente Accordo e in conformità all'allegato C. Il presente Accordo, salvo quanto diversamente stabilito dalle Parti o previsto nell'Accordo, non comporta alcun altro obbligo o onere finanziario per il Museo e Real Bosco di Capodimonte né per Borsa Italiana.

Articolo 6 Durata

Il presente Accordo avrà validità di due anni dalla data della sua sottoscrizione. Il presente Accordo potrà essere rinnovato per ulteriori due anni, previo consenso espresso delle Parti.
Le Parti concordano che le obbligazioni di cui all'Articolo 8 (Dichiarazione delle Parti) e di cui all'Articolo 9 (Riservatezza) dell'Accordo resteranno in essere anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del presente Accordo.

Articolo 7 Dichiarazioni delle Parti

Ciascuna Parte farà il possibile per assicurare che le attività oggetto del presente Accordo non arrechino danno e/o pregiudizio all'immagine e/o al buon nome dell'altra, impegnandosi a tal fine a conformarsi a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti disciplinanti la materia.

Le Parti si danno atto che il Progetto, il materiale e le declinazioni ad essa correlate sono di esclusiva proprietà di Borsa Italiana.

Articolo 8 Riservatezza

Tutte le informazioni ed i dati trattati o comunque acquisiti nell'esecuzione del presente Accordo sono strettamente riservati e confidenziali (di seguito, le "**Informazioni Riservate**"). Le Informazioni Riservate non devono essere in alcun modo divulgate dalle Parti e, comunque, devono essere utilizzate dalla Parte che le riceve solo se necessario in relazione all'esecuzione del Accordo. Ciascuna Parte si impegna a proteggere la confidenzialità delle Informazioni Riservate dell'altra Parte con una cura non inferiore a quella prevista dalla normale diligenza. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui le Parti eventualmente si avvarranno per l'adempimento di quanto regolato dal Accordo. Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate, che non sarà negato fatto salvo il caso in cui tali copie o riproduzioni siano necessarie per il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dal presente Accordo. Tutte le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del Accordo, incluse eventuali copie, saranno restituite o distrutte su richiesta della Parte che le ha rivelate.

Articolo 9 Privacy, D. Lgs. 231/01 e Bribery Act

Con riferimento ai dati personali trattati in occasione dello svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano ad osservare tutte le vigenti disposizioni di legge e, in particolare, quelle di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016.

Come parte integrante del sistema di controllo e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità delle persone giuridiche, Borsa Italiana ha adottato il relativo Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito, il "**Modello 231**").

Tra i requisiti previsti dal Modello 231, al fine della propria efficacia, vi è l'adozione del Codice di Comportamento e la garanzia che tutti coloro che operano con l'azienda ne rispettino i principi e i contenuti basati su valori fondamentali quali l'integrità, la legalità, il rispetto e la responsabilità.

Le Parti sono, altresì, tenute a conoscere e ad attenersi alla normativa britannica (UK Bribery Act, entrata in vigore il 1 luglio 2011) in considerazione del fatto che Borsa Italiana è parte del gruppo London Stock Exchange e che, pertanto, si applica alla stessa e ai propri fornitori dei beni e servizi la suddetta normativa in forza dell'efficacia extraterritoriale della stessa.

Articolo 10 Condizioni generali

Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida soltanto se risultante da atto scritto sottoscritto dai rappresentanti delle Parti.

L'invalidità o la nullità di una o più clausole del presente Accordo non comprometterà la validità delle rimanenti clausole che conserveranno in ogni caso piena efficacia.

Il presente Accordo contiene l'intera disciplina del rapporto in essere tra le Parti in relazione al negozio qui contemplato e supera qualsiasi altra intesa precedentemente intercorsa sul punto tra le Parti.

Il presente Accordo non potrà essere ceduto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti all'inadempimento dell'altra Parte agli obblighi previsti dal presente Accordo non può in alcun modo essere interpretata come acquiescenza all'inadempimento e rinuncia ai diritti derivanti da tale inadempimento.

Qualsiasi comunicazione effettuata in relazione al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita se indirizzata come segue:

se a Borsa Italiana:
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari 6
20123 Milano
Telefono: 02 72426.340-319
Email: financeforfinearts@borsaitaliana.it

se a Museo e Real Bosco di Capodimonte :
Via Miano n. 2 CAP 80131 Napoli (NA)
Telefono: 0817499154
All'attenzione di: Sylvain Jean Jacques Bellenger
Email: mu-cap@beniculturali.it

ovvero all'eventuale diverso indirizzo e/o numero che ciascuna Parte potrà successivamente indicare per iscritto.
Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Accordo è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra le Parti. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivamente ed in piena libertà valutati e assunti.

Articolo 12 Legge applicabile e clausola compromissoria

Il presente Accordo è regolato dalla legge Italiana.
Qualsiasi controversia tra le Parti scaturente da o comunque connessa con il presente Accordo (compresa qualsiasi questione inerente la validità ed azionabilità della presente clausola arbitrale), verrà risolta mediante un arbitrato rituale di diritto, svolto da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati, i primi due, uno per ciascuna delle Parti, rispettivamente con l'atto di nomina ad arbitro e chiamata in arbitrato, e il terzo, con funzione di Presidente, nominato dai primi due arbitri. La decisione del collegio arbitrale verrà presa in conformità alla legge applicabile e avrà la forza e gli effetti di una decisione giudiziale tra le Parti. La procedura arbitrale avrà sede in Milano. E' ammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Le spese del suddetto procedimento arbitrale saranno sostenute dalle Parti in conformità alle relative decisioni del collegio arbitrale.
Resta in ogni caso salva la facoltà delle Parti di adire il Tribunale di Milano in relazione a procedimenti cautelari e d'urgenza e per ogni altra ipotesi di inapplicabilità della presente clausola compromissoria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Museo e Real Bosco di Capodimonte
Dott. Sylvain Jean Jacques Bellenger
Direttore Generale

19/04/2018

Per Borsa Italiana S.p.A.
Dott.ssa Valentina Sidoti
Head of Global Buy-Side & Market Analysis and Italy Regulation, Capital Markets

ALLEGATO A

RIVELAZIONI

FINANCEFORFINEARTS

PROPOSTE PER IL RESTAURO DI ALCUNI CAPOLAVORI DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

Tiziano Vecellio

Ritratto di Pier Luigi Farnese in armatura

olio su tela cm 111x87 inv. Q 128 1546 ca

Museo di Capodimonte Provenienza: Collezione Farnese.

Il dipinto raffigura Pier Luigi Farnese, primogenito di papa Paolo III, con grande forza espressiva e felice invenzione compositiva. Al Museo di Capodimonte sono conservati undici dipinti di Tiziano, tra cui i ritratti della famiglia Farnese, capolavori assoluti della produzione ritrattistica del maestro, capace di cogliere immediatamente l'animo dei personaggi raffigurati grazie alla fine penetrazione psicologica.

euro 39.973,00

Giovanni Luteri detto Dosso Dossi

Sacra Conversazione

Q 276 cm 49x66 con cornice

Un tempo a Palazzo Farnese a Roma, il dipinto presenta colori forti e netti e masse compatte, caratteristici dello stile di Dosso Dossi.

euro 7.000

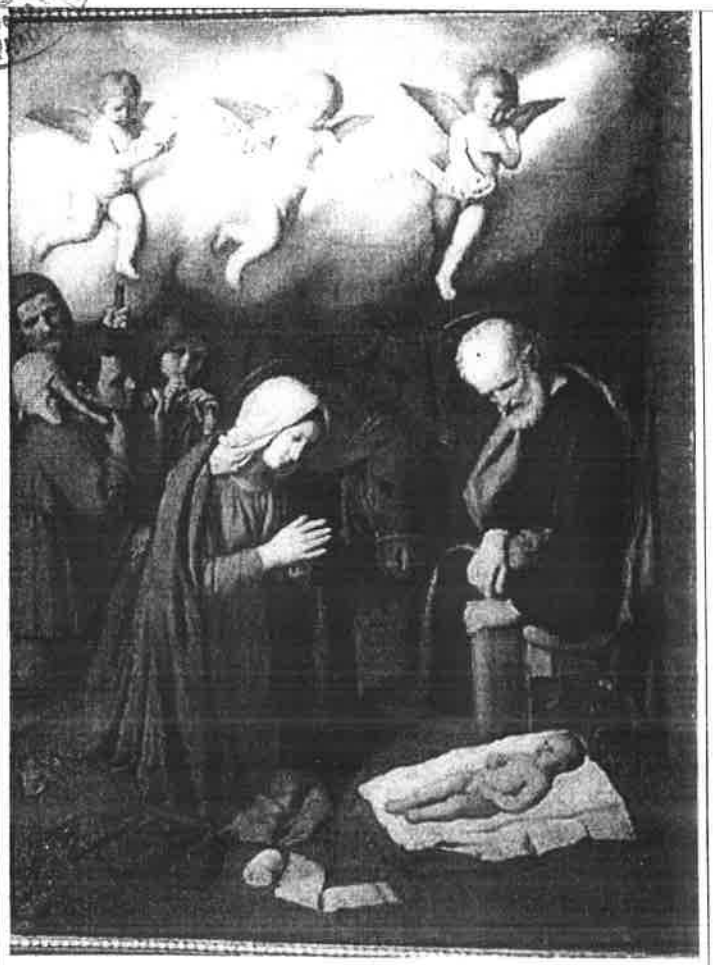

Giovan Battista Salvi, d. il Sassoferrato *Adorazione dei pastori olio su tela,*

136 x 100 inv. Q624

Museo di Capodimonte Provenienza: Collezione Borbone

Unico dipinto del Sassoferrato conservato nel Sud Italia, è una delle migliori prove dell'artista, famoso per la dolcezza della sua Madonne. L'opera mostra una cura estrema dei particolari,

dalla resa dei volti alla descrizione minuziosa degli oggetti, dando all'evento sacro una nota di intima e serena quotidianità.

euro 7.000,00

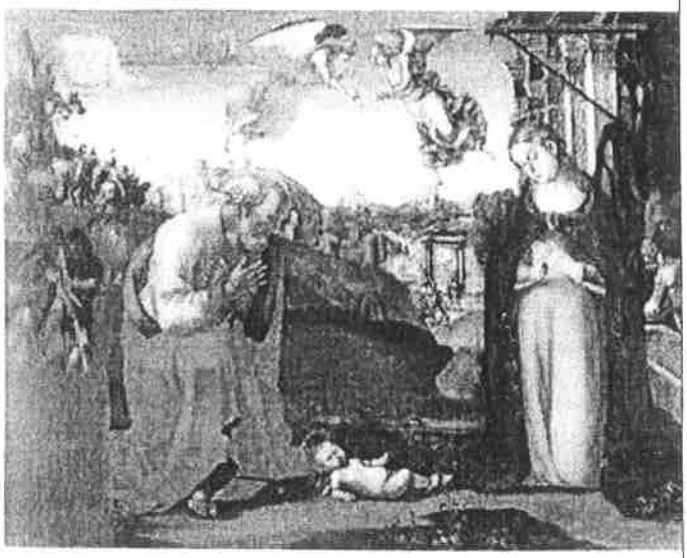

Luca Signorelli

Adorazione del Bambino

olio su tavola cm 142x179 I.C. 67
sec.XVI

Museo di Capodimonte Provenienza: Collezione Borbone

L'opera raffigura una Natività in un paesaggio con elementi architettonici classici e notazioni esotiche, come la giraffa sullo sfondo. La massa monumentale delle figure in primo piano, specialmente il San Giuseppe, è un segno distintivo di Luca Signorelli, uno dei maestri toscani più importanti della fine del Quattrocento, il cui stile potente fu d'ispirazione per lo stesso Michelangelo.

euro 7.000,00

Bernardo Cavallino

La Cantatrice

Q 290 cm 75 x 95

La tela, datata agli anni quaranta del seicento, rappresenta una giovane vestita con eleganza che canta con grazia. È considerato uno dei capolavori dell'intera produzione barocca napoletana.

euro 10.000

Claude Lorrain

Paesaggio con la ninfa Egeria

olio su tela cm 154x200 inv. Q 184
sec.XVII

Provenienza: Collezione Borbone.

Il racconto, tratto dalle *Historie* di Tito Livio, raffigura l'annuncio della morte di Numa Pompilio, re di Roma, alla sua amata Egeria, ninfa delle fonti. L'episodio è inserito in un paesaggio di invenzione ispirato alla zona del lago di Nemi, che diviene il vero protagonista della scena. Le composizioni di Claude Lorrain influenzeranno la nascita del paesaggio come genere a sé stante.

euro 9.072,00

Elisabeth Vigèe Le Brun

Il ritratto dell'infante Francesco di Borbone

olio su tela cm 122x90 inv. OA 1907-15, n.7229

Due dei ritratti dei quattro principini, figli di Ferdinando IV di Borbone e di Maria Carolina d'Austria, realizzati dalla pittrice francese durante il suo soggiorno a Napoli, in fuga da Parigi dopo i fatti del 1789. Si tratta di ritratti informali e pieni di grazia adolescenziale, che vedono i principini ripresi con atteggiamenti confidenziali, quasi a volere sottolineare l'atmosfera leggera e distesa di cui si godeva nel Reame di Napoli, a differenza dei profondi turbamenti politici che toccavano il resto dell'Europa.

euro 8.662,00

Filippino Lippi

Annunciazione e Santi

inv. Q 42 olio su tavola cm 114 x 122

Museo di Capodimonte Proveniente dalla collezione Borbonica, è un'opera giovanile di Filippino collocabile agli anni immediatamente successivi al suo apprendistato presso Sandro Botticelli. Di particolare interesse la veduta sul fondo della città di Firenze con in primo piano la cupola di Santa Maria del Fiore ultimata da Brunelleschi nel 1438.

euro 13.440,00

Allegato B

Benefits per i Donatori

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte si impegna a riconoscere ai Donatori i seguenti Benefits:

a) assicurare che i restauri avvengano presso laboratori specializzati;
b) assicurare la possibilità di far digitalizzare in alta definizione l'Opera restaurata;
c) concedere la facoltà di riprodurre immagini dell'opera restaurata per finalità non lucrative, senza copyright, e per la durata di due anni. A tal proposito, Borsa Italiana declina, sin d'ora, ogni responsabilità rispetto all'uso che delle immagini potrebbe essere effettuato da parte dei Donatori;
d) offrire due visite all'anno (per due anni) al Donatore, secondo le modalità e le tempistiche ritenute più consone;
e) a memoria della donazione, rendere visibile - in prossimità dell'Opera - il nome del Donatore che ha contribuito all'Opera restaurata;
f) nel medesimo periodo di due anni di cui al precedente paragrafo d), valorizzare le Opere restaurate attraverso esposizioni presso musei nazionali e internazionali;
g) assicurare che, anche nei casi di cui al precedente punto f), sia rispettata la visibilità del nome del Donatore in prossimità dell'Opera.

Allegato C

Utilizzo dei marchi di Borsa Italiana

AGREX, BIT CLUB, BIT EQ MTF, BIT GEM, BIT SYSTEMS, BORSA ITALIANA, BORSA ITALIANA EQUITY MTF, BORSA ITALIANA GLOBAL EQUITY MARKET, BORSA ITALIANA ITALIAN STOCK EXCHANGE, BORSA ITALIANA TRADING ONLINE, BORSA ITALIANA TRADING ONLINE EXPO, BORSA ITALIANA TRADING ONLINE MAGAZINE, BORSA VIRTUALE, BORSAM@T, BTS, CITY FOR GOOD, DDM, ETFPLUS, ETF-PLUS, ETF PLUS, EUROMOT, EXTRAMOT, ExtraMOT PROlink, IDEM-THE ITALIAN DERIVATIVES MARKET, IDEX, MAC, MIB, MIB 30, MIBTEL, MIDEX, MINIFIB, MIV, MOT, MTA, NIS, SEDEX, STAR, STAR SEGMENTO TITOLI CON ALTI REQUISITI, TOL, TOL EXPO, TOL MAGAZINE sono marchi depositati di proprietà di Borsa Italiana.

I suddetti marchi e qualsiasi altro marchio di proprietà di Borsa Italiana (di seguito, i "Marchi") non possono essere utilizzati senza l'espresso consenso scritto di Borsa Italiana per ogni singolo utilizzo.
Nel caso in cui Borsa Italiana abbia con accordo scritto acconsentito all'uso da parte del Museo e Real Bosco di Capodimonte e/o del Comitato (di seguito, il "Licenziatario") dei Marchi di cui al medesimo accordo nella forma di logo e *device,* come di volta in volta pre-condivise con Borsa Italiana, sono osservate le seguenti condizioni:

1. Borsa Italiana continua ad avere una buona relazione di *business* con il Licenziatario;

2. i Marchi vengono utilizzati esclusivamente nel formato pre-condiviso con Borsa Italiana, nel rispetto delle direttive di Borsa Italiana relativamente al *brand* e all'ambito di utilizzo e per nessun altro scopo;

3. i Marchi sono esposti da soli e non potranno essere usati in combinazione con altri elementi grafici o di testo e non potranno essere usati come elemento di qualsiasi altro logo o marchio come anche su nessun altro materiale in modo tale da lasciare credere che tale materiale sia stato prodotto da Borsa Italiana;

4. il Licenziatario prende atto che Borsa Italiana può revocare il consenso all'utilizzo accordato in qualsiasi momento a sua assoluta discrezione con comunicazione scritta. Fermo restando il diritto di Borsa Italiana di revocare il proprio consenso, le condizioni di utilizzo di cui al presente Allegato rimarranno in vigore per tutta la durata dell'Accordo, quando cesserà automaticamente a meno che le Parti non decidano di estendere o modificare i suoi termini per iscritto;

5. nella massima misura permessa dalla legge, Borsa Italiana non sarà responsabile nei confronti del Licenziatario di eventuali costi, spese, perdite o danni (sia diretti che indiretti, e sia economici che di altro genere) derivanti dall'esercizio da parte del Licenziatario dei diritti concessi con il presente documento;

6. nulla di quanto contenuto nel presente documento avrà l'effetto di escludere o limitare qualsiasi responsabilità che non possa essere esclusa o limitata in base alla legge vigente.